

Statuto dei lavoratori indipendenti nelle assicurazioni sociali svizzere

Stato al 1° gennaio 2025



In breve

Questo opuscolo informativo fornisce informazioni sui contributi che i lavoratori indipendenti devono versare alle assicurazioni sociali svizzere e sulle prestazioni cui hanno diritto.

Spetta alle casse di compensazione decidere se una persona è considerata indipendente secondo il diritto delle assicurazioni sociali.

L'opuscolo informativo *2.02 – Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG* e il sito web www.indipendente.ch spiega la differenza tra attività lucrativa indipendente e attività lucrativa dipendente.

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), assicurazione invalidità (AI) e indennità di perdita di guadagno (IPG)

1 Quando si è soggetti all'obbligo contributivo AVS/AI/IPG?

Chi esercita un'attività lucrativa indipendente in Svizzera è tenuto a versare contributi all'AVS, all'AI e alle IPG, che sono calcolati in base al reddito proveniente dall'attività lucrativa indipendente secondo la tassazione dell'imposta federale diretta. Le autorità fiscali comunicano il reddito netto, vale a dire il reddito dedotti i contributi personali versati all'AVS/AI/IPG. La cassa di compensazione deduce da questo reddito l'interesse calcolato sul capitale proprio investito nell'azienda e un'eventuale franchigia. Infine calcola i contributi personali convertendo questo reddito al 100 % secondo una formula fissa.

I lavoratori indipendenti pagano contributi pari al 10 % del reddito soggetto a contribuzione così calcolato.

Le casse di compensazione prelevano inoltre contributi alle spese amministrative pari al massimo al 5 % dei contributi AVS/AI/IPG.

Informazioni più dettagliate sul calcolo e sulla riscossione dei contributi sono contenute nell'opuscolo informativo *2.02 – Contributi degli indipendenti all'AVS, all'AI e alle IPG*, disponibile all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

2 Come sono calcolate le prestazioni dell'AVS o dell'AI?

Il calcolo delle prestazioni AVS/AI per i lavoratori indipendenti è identico a quello per i dipendenti.

Per informazioni più dettagliate si rimanda ai seguenti opuscoli informativi: *3 – Prestazioni dell'AVS* e *4 – Prestazioni dell'AI* del Centro d'informazione AVS/AI. Tutti gli opuscoli informativi sono disponibili all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

3 Come vengono calcolate le indennità di perdita di guadagno?

Le indennità di perdita di guadagno sono calcolate in base al reddito conseguito prima del servizio. Se le condizioni previste sono adempiute, gli indipendenti hanno inoltre diritto a un assegno per l'azienda.

Per informazioni più dettagliate si rimanda all'opuscolo informativo 6.01 – *Indennità di perdita di guadagno*.

4 Come vengono calcolate le indennità di maternità, le indennità per l'altro genitore, le indennità di assistenza e quelle di adozione?

Le indennità di maternità, le indennità per l'altro genitore (padre o moglie della madre), le indennità di assistenza e quelle di adozione degli indipendenti sono calcolate secondo i principi previsti per i dipendenti.

Per ulteriori informazioni si vedano gli opuscoli 6.02 – *Indennità in caso di maternità*, 6.04 – *Indennità per l'altro genitore (del padre o della moglie della madre)*, 6.10 – *Indennità di assistenza* e 6.11 – *Indennità di adozione*.

5 Quali sono gli organi di esecuzione competenti?

Gli organi di esecuzione competenti sono le casse di compensazione dei Cantoni e delle associazioni professionali. L'elenco delle casse di compensazione è pubblicato all'indirizzo Internet www.avs-ai.ch.

6 I contributi AVS/AI/IPG possono essere dedotti dalle imposte?

I contributi AVS/AI/IPG degli indipendenti e i contributi AVS/AI/IPG/AD versati dai datori di lavoro a favore dei dipendenti possono essere dedotti interamente dal risultato d'esercizio quali oneri giustificati dall'uso commerciale.

7 Le prestazioni AVS/AI/IPG sono imponibili?

La deduzione integrale dei contributi AVS/AI/IPG è controbilanciata dalla tassazione integrale delle prestazioni versate. Di regola le prestazioni AVS/AI/IPG sono interamente imponibili.

Sono invece esplicitamente esenti da imposta alcune prestazioni assistenziali, tra cui:

- le prestazioni assistenziali provenienti da fondi privati o pubblici (p. es. assegni per grandi invalidi);
- il soldo per chi presta servizio militare o servizio di protezione civile;
- l'importo per le piccole spese personali versato a chi presta servizio civile;
- le prestazioni complementari.

Assegni familiari (LAFam / LAF)

8 Gli indipendenti sottostanno alla legge federale sugli assegni familiari?

Sì. Le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente in Svizzera sottostanno alla legge federale sugli assegni familiari (LAFam) e devono affiliarsi ad una cassa di compensazione per assegni familiari (CAF), di regola gestita dalle casse di compensazione.

9 Gli indipendenti sottostanno alla legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF)?

No. In virtù della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura (LAF), gli agricoltori indipendenti non devono versare contributi per questi assegni familiari. Per maggiori informazioni si rimanda all'opuscolo informativo 6.09 – *Assegni familiari nell'agricoltura*.

10 A quanto ammontano i contributi e le prestazioni?

I lavoratori indipendenti devono versare i contributi alla CAF su un reddito da attività lucrativa fino a 148 200 franchi all'anno. L'aliquota contributiva varia a seconda dei Cantoni e delle CAF. Gli indipendenti hanno diritto agli assegni familiari, ossia ad assegni per i figli di almeno 215 franchi mensili per figlio e ad assegni di formazione di almeno 268 franchi mensili per figlio. Diversi Cantoni versano inoltre importi più elevati nonché prestazioni supplementari quali assegni di nascita e di adozione.

Per informazioni più dettagliate si rimanda all'opuscolo informativo 6.08 – *Assegni familiari*.

Assicurazione contro la disoccupazione (AD)

11 Gli indipendenti possono affiliarsi all'AD?

No, gli indipendenti non possono affiliarsi all'AD e non sono dunque assicurati contro la disoccupazione. Per informazioni più dettagliate si rimanda all'opuscolo informativo 2.08 – *Contributi all'assicurazione contro la disoccupazione*.

Previdenza professionale (2° pilastro)

12 Gli indipendenti sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria?

No. I lavoratori indipendenti non sono assoggettati alla previdenza professionale obbligatoria (legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPP).

13 Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo?

Sì. Chi esercita un'attività lucrativa indipendente può farsi assicurare facoltativamente alla previdenza professionale al fine di costituire un capitale di risparmio e premunirsi contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità (art. 4 LPP). Vi sono diverse possibilità di affiliazione (v. domande 14–20).

14 Gli indipendenti possono affiliarsi a un istituto di previdenza di un'associazione professionale o di categoria?

Sì. Gli indipendenti possono farsi assicurare presso l'istituto di previdenza della loro professione (art. 44 cpv. 1 LPP). Numerose associazioni professionali o di categoria danno alle persone esercitanti un'attività indipendente la possibilità di affiliarsi a istituti di previdenza creati appositamente per loro, nella maggior parte dei casi sotto forma di fondazioni comuni. Diverse professioni liberali (avvocati, medici, musicisti indipendenti ecc.) e delle arti e mestieri hanno casse pensioni di categoria proprie. Un esempio è la Fondazione «proparis» Previdenza arti e mestieri Svizzera. Inoltre, le associazioni dei datori di lavoro, le camere di commercio e dell'industria e altri organismi forniscono informazioni sulle possibilità di affiliazione per le diverse categorie professionali.

Oltre alla prestazione minima obbligatoria per i salariati, numerosi istituti offrono piani di previdenza con prestazioni più estese, la cosiddetta previdenza sovraobbligatoria. Questi piani propongono opzioni assicurative supplementari, come per esempio rendite superiori o coperture dei rischi più ampie, e richiedono quindi contributi più elevati. Al riguardo le associazioni professionali o le fondazioni di previdenza possono fornire informazioni più dettagliate. Gli indipendenti possono inoltre scegliere di assicurarsi unicamente nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria. Questo vale anche per gli istituti di previdenza che non sono iscritti nel registro della previdenza professionale.

15 Gli indipendenti possono affiliarsi all'istituto collettore?

I lavoratori indipendenti che non sono assoggettati alla previdenza obbligatoria e non possono farsi assicurare presso un istituto di previdenza sono autorizzati a farsi assicurare presso l'istituto collettore (art. 44 cpv. 2 LPP).

L'istituto collettore dispone di un'agenzia in ognuna delle tre grandi regioni linguistiche (cfr. opuscolo informativo 6.06 – *Obbligo d'affiliazione a un istituto di previdenza secondo la LPP*). L'istituto offre agli indipendenti la possibilità di aderire a un piano di previdenza le cui prestazioni sono identiche a quelle della previdenza professionale obbligatoria minima dei salariati.

Il reddito assicurabile si orienta al salario coordinato soggetto alla previdenza obbligatoria (giusta l'art. 8 LPP, va assicurata la parte del salario annuo compresa tra 26 460 e 90 720 franchi). Su richiesta dell'assicurato, nell'ambito della previdenza sovraobbligatoria può essere assicurata anche la parte del reddito soggetto all'AVS compresa tra 90 720 franchi e il salario massimo previsto nell'assicurazione contro gli infortuni (148 200 franchi all'anno).

Il sito Internet della Fondazione istituto collettore LPP fornisce informazioni sugli importi vigenti e dà esempi di calcolo di prestazioni (www.aeis.ch).

16 Gli indipendenti che occupano salariati devono affiliarsi a un istituto di previdenza?

Sì. Gli indipendenti che occupano lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo devono essere affiliati, quali datori di lavoro, a un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 11 cpv. 1 LPP). I salariati occupati sono assicurati obbligatoriamente presso questo istituto. Gli indipendenti possono inoltre farsi assicurare anch'essi presso l'istituto di previdenza dei propri lavoratori (art. 44 cpv. 1 LPP) per beneficiare delle medesime prestazioni previdenziali.

17 Quali sono le ulteriori soluzioni proposte dalle assicurazioni e dalle banche (3° pilastro)?

Le assicurazioni e le banche offrono agli indipendenti diverse possibilità di costituire un capitale di previdenza nell'ambito del 3° pilastro (pilastro 3a o previdenza individuale vincolata). Si può scegliere tra soluzioni di risparmio per la vecchiaia e soluzioni che combinano risparmio per la vecchiaia e copertura assicurativa. In quest'ultimo caso, i premi possono variare sia in funzione dell'estensione della copertura dei rischi assicurati (invalidità e decesso) sia in ragione delle diverse offerte proposte dalle società d'assicurazione.

Vi è poi la possibilità di valutare anche diversi modelli d'investimento di capitale, ad esempio i fondi misti composti da obbligazioni e azioni. I prodotti attualmente sul mercato presentano grandi differenze quanto ai rischi e alle aspettative di rendimento, il che richiede una scelta attenta e ponderata in funzione dei propri bisogni e della propensione al rischio.

18 Quali sono le prestazioni della previdenza professionale?

L'obiettivo principale della previdenza professionale è di fornire una prestazione di vecchiaia che, aggiunta alla rendita dell'AVS, garantisca all'assicurato un reddito sufficiente dopo la cessazione dell'attività lucrativa. Il livello della rendita versata è determinato principalmente dal capitale disponibile al momento del pensionamento, costituito dai contributi versati nel corso degli anni e dagli interessi accreditati annualmente dall'istituto di previdenza.

La maggior parte dei piani di previdenza prevede anche il versamento di prestazioni in caso d'invalidità e per i superstiti in caso di decesso. L'entità esatta delle prestazioni è stabilita dal regolamento dell'istituto di previdenza o dal piano di previdenza.

19 In quale misura si possono dedurre dalle imposte i contributi versati agli istituti di previdenza professionale?

I contributi che il datore di lavoro versa agli istituti di previdenza professionale possono essere interamente dedotti dal risultato d'esercizio come spese aziendali (secondo gli art. 81 LPP e 27 cpv. 2 lett. c della legge federale sull'imposta diretta, LIFD).

Dei contributi versati dagli imprenditori per la loro previdenza professionale può essere dedotta come spese aziendali solo la parte corrispondente alla «quota del datore di lavoro», vale a dire la parte che l'indipendente versa quale datore di lavoro a favore dei dipendenti. La «quota del salariato» è invece considerata pagata attraverso fondi privati e può essere fatta valere solo nel quadro delle deduzioni generali, ma non deve gravare il conto d'esercizio dell'azienda. Se l'indipendente non ha salariati, è considerato come «quota del datore di lavoro» al massimo il 50 % dei contributi da lui versati.

Anche i contributi versati al 3° pilastro per la previdenza individuale vincolata possono essere dedotti dal reddito, ma nei limiti fissati dall'articolo 7 OPP 3. Per gli indipendenti che non sono affiliati a una cassa pensioni del 2° pilastro, il limite dei contributi annui deducibili è fissato al 20 % del reddito annuo, ma al massimo a 36 288 franchi (per gli indipendenti e i salariati affiliati a una cassa pensioni il limite massimo è fissato attualmente a 7 258 franchi).

20 Quali prestazioni della previdenza professionale sono imponibili?

Le prestazioni della previdenza professionale versate sotto forma di rendite sono imponibili con gli altri redditi nella misura del 100 %. Le prestazioni della previdenza professionale versate sotto forma di capitale sono soggette a un'imposta annua intera e tassate separatamente dagli altri redditi in base a un'aliquota ridotta. Per l'imposta federale diretta, quest'aliquota corrisponde a un quinto delle tariffe regolari applicate.

Assicurazione contro gli infortuni

21 Gli indipendenti possono assicurarsi a titolo facoltativo?

In Svizzera i lavoratori indipendenti non sono automaticamente assicurati contro gli infortuni*. La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) offre però agli indipendenti e ai loro familiari collaboranti nell'azienda e non assicurati obbligatoriamente la possibilità di assicurarsi a titolo facoltativo contro gli infortuni, a condizione che siano domiciliati in Svizzera.

In virtù della LAINF sono considerati indipendenti i lavoratori che non sono salariati. Sono invece considerati salariati coloro che conseguono un salario determinante secondo la legislazione sull'AVS. È peraltro possibile che una persona eserciti sia un'attività lucrativa indipendente che una dipendente. Anche queste persone possono assicurarsi a titolo facoltativo.

Può inoltre assicurarsi a titolo facoltativo chi raggiunge l'età di riferimento ed è stato assicurato obbligatoriamente durante un anno immediatamente prima del pensionamento.

Sono invece esclusi dall'assicurazione facoltativa i datori di lavoro senza attività lucrativa che occupano soltanto personale domestico.

* L'assicurazione malattie obbligatoria copre invece le spese di guarigione anche in caso d'infortunio.

22 Come vengono calcolati i premi?

I premi per l'assicurazione facoltativa sono calcolati sulla base del guadagno assicurato convenuto al momento della firma del contratto e che può essere modificato all'inizio di ogni anno civile. Nel caso degli indipendenti tale reddito non deve essere inferiore al 45 % e per i loro familiari al 30 % dell'importo limite massimo del guadagno assicurato (dal 1° gennaio 2016 fissato a 148 200 franchi).

I premi sono composti da un premio netto calcolato in funzione del rischio e da supplementi per le spese amministrative. Nell'assicurazione facoltativa non viene invece prelevato alcun supplemento di premio né per le indennità di rincaro né per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e degli infortuni non professionali.

23 Quali sono le prestazioni assicurate secondo la LAINF?

Le disposizioni dell'assicurazione obbligatoria si applicano per analogia all'assicurazione facoltativa. Sono assicurate le prestazioni seguenti:

- prestazioni sanitarie;
- rimborso delle spese;
- prestazioni in denaro (indennità giornaliera, rendite d'invalidità, indennità per menomazione dell'integrità, assegni per grandi invalidi e rendite per superstiti).

24 Presso chi è possibile assicurarsi?

L'assicurazione facoltativa e l'assicurazione obbligatoria sono gestite dagli stessi assicuratori, ossia dalla Suva e dagli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF.

Di regola, per il datore di lavoro che occupa persone soggette all'assicurazione obbligatoria e per i familiari non soggetti all'assicurazione obbligatoria che lavorano nell'azienda l'assicurazione facoltativa è esercitata dall'assicuratore che assicura il personale dell'azienda.

Chi, senza occupare personale, esercita un'attività lucrativa indipendente in uno dei rami economici la cui assicurazione incombe alla Suva e i familiari che collaborano a tale attività possono assicurarsi facoltativamente soltanto presso la Suva.

Chi esercita un'attività lucrativa indipendente nei rami economici la cui assicurazione esula dalla competenza della Suva può scegliere uno degli assicuratori di cui all'articolo 68 LAINF. Questi ultimi non sono tenuti ad accettare la richiesta di affiliazione.

Durante il periodo in cui prestano servizio (per esempio militare), gli indipendenti sono assicurati contro gli infortuni presso l'assicurazione militare, gestita anch'essa dalla Suva.

25 Quali contributi versati all'assicurazione contro gli infortuni si possono dedurre dalle imposte?

I premi versati all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dal datore di lavoro a favore dei dipendenti possono essere interamente dedotti dal risultato d'esercizio quali spese aziendali. Per gli indipendenti che si affilano volontariamente all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vale quanto segue: i premi possono essere dedotti dal risultato d'esercizio quali spese aziendali solo fino a concorrenza dei premi versati per gli altri collaboratori. Se non hanno dipendenti, i premi che versano per la propria assicurazione sono ripartiti in due voci:

- **spese professionali:** sono deducibili dal risultato d'esercizio quali spese aziendali;
- **spese private:** possono essere fatte valere nelle deduzioni generali per spese assicurative.

26 Quali prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni sono imponibili?

Le prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni versate sotto forma di rendita sono integralmente imponibili insieme agli altri redditi. Quelle versate sotto forma di capitale soggiacciono a un'imposta annua intera e sono tassate separatamente, a un'aliquota ridotta. Per l'imposta federale diretta l'aliquota corrisponde a un quinto della tariffa regolare.

Chiarimenti e altre informazioni



Questo opuscolo informativo presenta solo una panoramica riassuntiva. Per la valutazione dei casi singoli fanno stato esclusivamente le disposizioni di legge in vigore. Le casse di compensazione e le loro agenzie forniscono volentieri le informazioni desiderate. La lista completa delle casse di compensazione figura su Internet all'indirizzo www.avs-ai.ch.

I termini relativi allo stato civile hanno anche il significato seguente:

- matrimonio: unione domestica registrata,
- divorzio: scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata,
- decesso del coniuge: decesso del partner registrato.

Pubblicato dal Centro d'informazione AVS/AI in collaborazione con l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Edizione novembre 2024. Riproduzione parziale autorizzata soltanto con il consenso del Centro d'informazione AVS/AI.

Questo opuscolo informativo può essere richiesto alle casse di compensazione, alle loro agenzie e agli uffici AI. Numero di ordinazione 2.09/i. È anche disponibile su www.avs-ai.ch.



Ulteriori informazioni, pubblicazioni e video esplicativi.

2.09-25/01-I